



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **N. 3 DEL 26/03/2018**

MODIFICA ALL'ART. 3 DEL PATTO CONVENZIONALE DELLA
OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore diciotto e minuti trenta nel Salone Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO - Presidente	Sì	
FIZZOTTI LUCA - Vice Sindaco	Sì	
DI STAOLA ALESSIA - Consigliere	Sì	
DELBO' DARIO - Consigliere	Giust.	
INVERNIZZI MARIA SILVANA - Consigliere	Sì	
MARCHETTI MASSIMO - Consigliere	Giust.	
GIACOMETTI STEFANO - Consigliere	Sì	
ABBRESCIA GIUSEPPE - Consigliere	Giust.	
MALINVERNI ANGELO - Consigliere	Sì	
CRIVELLI MAURO - Consigliere	Sì	
MALINVERNI PIERANGELO - Consigliere	Sì	
	Presenti	Assenti
	8	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. LUCIA PIAZZA. Il Sindaco ZANZOLA STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA ALL'ART. 3 DEL PATTO CONVENZIONALE DELLA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to: ZANZOLA STEFANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 26.03.2018

Il responsabile del servizio interessato
F.to: DOTT. LUCIA PIAZZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere
Non necessario**

Lì,

Il responsabile del servizio contabile

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 34 in data 19.12.2017, si è provveduto all'approvazione del rinnovo della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Caresanablot, Carpignano Sesia, Greggio, San Nazzaro Sesia, Oldenico e Sali V.se;

Visto il Decreto Prefettizio n. 3 del 05.01.2018, col quale è stato preso atto del rinnovo fino al 31.12.2020 della convenzione in oggetto invitando le Amministrazioni comunali a voler modificare il patto convenzionale all'art. 3 lett. b) "in quanto in caso di vacanza della sede convenzionata, la stessa non potrà essere considerata vacante a tempo indeterminato e non potranno essere consentiti scavalchi ai singoli Comuni, in quanto l'efficacia della Convenzione non può ritenersi temporaneamente sospesa, legittimamente operativa fino allo scioglimento, essendo una sede di Segreteria singola per la cui copertura è previsto un solo titolare e un solo sostituto nelle ipotesi di assenza o impedimento del primo (delib. C.d.A. n.175 del 27.10.2004)"

PROPONE di approvare la modifica all'art. 3 come richiesta dal Prefetto di Torino – Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione Regionale del Piemonte

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di accogliere la proposta del Presidente;

Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale reso ai sensi dell'art.49 del TUEL 267/2000;

Letto ed esaminato il testo del patto convenzionale per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale come modificato all'art. 3 lettera b)

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 resi palesemente da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare la modifica all'art. 3 lettera b) della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, come segue

Testo vigente	Testo modificato
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO 1. La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida fino al 31.12.2020. 2. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di	ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO 1. La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida fino al 31.12.2020. 2. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di

SESSANTA (60) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge.

3. La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello fissato al precedente comma 1 anche per uno dei seguenti motivi:

a. Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione che sarà la prima interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica ai Comuni Convenzionati dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune non interessato dalla tornata amministrativa elettorale;

b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca del Segretario Comunale titolare: in tale fattispecie le Amministrazioni Comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione. Qualora, di riscontro, le Amministrazioni Comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della Sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sei sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Albo o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei Comuni interessati, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa

SESSANTA (60) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge.

3. La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello fissato al precedente comma 1 anche per uno dei seguenti motivi:

a. Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione che sarà la prima interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica ai Comuni Convenzionati dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune non interessato dalla tornata amministrativa elettorale;

~~b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca del Segretario Comunale titolare: in tale fattispecie le Amministrazioni Comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione. Qualora, di riscontro, le Amministrazioni Comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della Sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sei sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Albo o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei Comuni interessati, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa~~

<p>l'efficacia della Convenzione);</p> <p>c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.</p>	<p>l'efficacia della Convenzione);</p> <p>b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.</p>
--	---

1. di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Torino - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte – per gli adempimenti di competenza;

Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, firmato e sottoscritto.

San Nazzaro Sesia, lì 26/03/2018

Il Presidente
F.to : ZANZOLA STEFANO

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. LUCIA PIAZZA

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 13.04.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to: Sara Perri

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DOTT. LUCIA PIAZZA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale